

Art.1

Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro

1. E' istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.